NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 19

Pensionamento anticipato

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in eta′ compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all′articolo 17 della presente legge, ridotta pero′ alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianita′ di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di eta′; al 64 per cento con 55 anni di eta′ compiuti; al 69 per cento con 56 anni di eta′ compiuti; al 76 per cento con 57 anni di eta′ compiuti; all′83 per cento con 58 anni di eta′ compiuti; al 91 per cento con 59 anni di eta′ compiuti. In ogni caso la pensione complessiva non puo′ essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianita′, e′ corrisposta o sarebbe corrisposta dall′assicurazione obbligatoria.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-19-pensionamento-anticipato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it